



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

PRESIDENZA

Busto Arsizio 10 aprile 2020

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL PERIODO 16 APRILE 2020- 11 MAGGIO 2020 ALLA LUCE DELL'ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NUMERO 23. 2020 MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGGE NUMERO 18. 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

sentito il Procuratore della Repubblica;

sentiti i magistrati dell'ufficio ;

sentito il Dirigente amministrativo ed i responsabili delle cancellerie interessate;

sentito il Presidente del COA di Busto Arsizio che si è richiamato al contenuto della delibera del Consiglio in data 9 aprile 2020;

visto, da ultimo, l'articolo 36 del decreto legge numero 23. 2020 che proroga all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi uno e due, del decreto-legge numero 18. 20, conseguentemente fissando il termine iniziale del periodo previsto dal comma sei del predetto articolo al 12 maggio 2020;

rilevato, dunque, che con riferimento al periodo sino all'11 maggio 2020 il presidente del tribunale e' abilitato, ai sensi dell'articolo 83 comma quinto della suddetta normativa, ad adottare, ma, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7 alle lettere da a) ad

f) ed h;

osservato che l'Ordinanza numero 528 dell'11 aprile 2020 della Presidenza della Regione Lombardia ribadisce, al punto 1.5, la regola, nelle pubbliche amministrazioni, della rotazione del personale adibito alle attività indifferibili o a servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio;

ADOTTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

SVOLGIMENTO UDIENZE CIVILI



Con riferimento alle udienze civili, dovrà essere privilegiata, per i procedimenti per i quali non è richiesta la presenza delle parti, **la modalità della trattazione scritta**, evidentemente di più agevole gestione da parte del magistrato e dell'utenza qualificata, mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Al riguardo, salva sempre l'autonomia del magistrato assegnatario del procedimento, o del collegio, nell'individuare modalità che siano comunque rispettose del principio del contraddittorio ma compatibili con le risorse, anche di cancelleria, disponibili, si richiamano qui di seguito le indicazioni contenute nelle linee guida del CSM.

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Laddove è invece richiesta la presenza delle parti, si dovrà procedere allo **svolgimento delle udienze da remoto** attraverso sistemi a distanza salva sempre l'autonomia del magistrato

assegnatario del procedimento, o del collegio, nell'individuare modalità da remoto che siano comunque rispettose del principio del contraddittorio.

In ogni caso si richiamano qui di seguito le indicazioni contenute nelle linee guida del CSM.

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la “consolle d'udienza” potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casellasupportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT

4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

Nell'ipotesi in cui le udienze non potessero svolgersi in modalità da remoto, le udienze si dovranno tenere- preferibilmente, non nell'ufficio del magistrato o del presidente di sezione ma in una aula di udienza- **a porte chiuse** secondo quanto previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile e con l'adozione di tutte le cautele prescritte dalle Autorità Sanitarie.

SVOLGIMENTO UDIENZE PENALI

Le udienze relative a processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare- e dunque ad eccezione di quelle relative alla convalida dell'arresto nell'ambito del giudizio direttissimo,-fattispecie in relazione alla quale la sezione penale ha ritenuto, in assenza della disponibilità del locale Consiglio dell'Ordine e della locale Camera Penale alla stipula di un protocollo, la non applicabilità dell'articolo 83 comma 12- dovranno celebrarsi, se possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibile le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e sempre purché sia garantita la fonia riservata tra la persona detenuta o in stato di custodia cautelare ed il difensore laddove necessario.

Il Magrif del settore penale indicherà eventualmente ai magistrati, ove necessario, specifiche modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario. L'assistenza tecnica ai magistrati ed ai cancellieri che assistono il giudice è garantita tramite numero verde 800 868 444.

Per le Corti di assise i giudici popolari potranno partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio da remoto attraverso applicativi messi a disposizione dal DGSIA ed indicati dal Magrif.

Nel caso in cui lo ritenga necessario ed indispensabile il collegio, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario all'atto (es. confronto, ricognizione, ecc.), adottando le distanze e le altre cautele suggerite dall'Autorità Sanitaria.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nel modo sopra illustrato – per problemi di natura tecnica o per la mancanza del consenso delle parti - le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone.

Dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo; all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, adottando le altre cautele suggerite.

I Presidenti del collegio, in tal caso, dovranno vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata areazione.

CAMERE DI CONSIGLIO RIGUARDANTI SIA IL SETTORE CIVILE CHE IL SETTORE PENALE.

Le camere di consiglio dovranno svolgersi preferibilmente da remoto.

SETTORE CIVILE -ATTI DELL'UTENZA E PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI-PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE

Con riferimento alla attuale situazione dei presidi del settore civile, nel frattempo rafforzati e non ulteriormente rafforzabili, che prevede un numero complessivo di sei unità giornaliere, appare possibile, in via sperimentale-grazie al rallentamento dei flussi e alla conseguente diminuzione dell'attività di lavorazione conseguenti ai provvedimenti della presidenza in data 22 marzo e 3 aprile 2020-, disporre che si proceda, con i tempi consentiti dal ridotto numero di unità presenti in ufficio, alla accettazione e alla conseguente lavorazione di tutti gli atti in entrata- e dunque anche di quelli per i quali non risulta flaggata l'urgenza-, lasciando al singolo magistrato la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 83 comma terzo decreto-legge numero 18. 20.

Si evidenzia in particolare che tale norma, al di là delle ipotesi specificamente previste, consente al magistrato di ritenere l'urgenza del procedimento, qualora la sua ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (il riferimento, a mero titolo esemplificativo, può farsi alla tipologia del provvedimento richiesto, alla rilevanza degli interessi in gioco-, che ben possono essere anche di natura patrimoniale, o riguardanti l'attività d'impresa, se connotati dalla gravità del pregiudizio che una delle parti subirebbe-o alla durata del procedimento medesimo).

La dichiarazione di urgenza sarà pronunciata, per le cause non iniziate, dal Presidente di sezione con decreto non impugnabile, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio,

o dal magistrato assegnatario, con decreto non impugnabile, salva sempre la possibilità di valutare il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

La scelta organizzativa di prevedere l'accettazione e la lavorazione da parte delle cancellerie di tutto il flusso in ingresso consentirà ai magistrati del settore civile di avere in consolle un consistente volume di istanze e di atti che potranno comunque essere oggetto di esame e di studio, anche qualora, per la loro natura non urgente, non possano tradursi in un provvedimento del magistrato che sia depositabile nel periodo di sospensione.

Conclusivamente sul punto le cancellerie del settore civile procederanno alla accettazione e alla lavorazione di tutti gli atti pervenuti, con le tempistiche legate alla ridotta disponibilità di personale- e, al riguardo, non può che farsi ancora una volta richiamo alla comprensione del Foro-, e spetterà al singolo magistrato di valutare con riferimento a quanto pervenuto, la sussistenza dei requisiti dell'urgenza come sopra individuati, requisiti che legittimeranno sia la fissazione dell'udienza, ove necessaria, e la sua celebrazione con le modalità sopra indicate, sia l'emissione del relativo provvedimento.

Si ritiene altresì compatibile con l'attuale presidio di cancelleria prevedere che i magistrati possano depositare anche i provvedimenti definitivi di qualunque natura se relativi a procedimenti ultratriennali, e dunque iscritti in data antecedente il 10 aprile 2017.

Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta, avanzata dal. Foro, di consentire ai magistrati di emettere i decreti ingiuntivi in via generalizzata, nel presente periodo di sospensione.

Ed invero, per un verso, non trattasi di affari per definizione urgenti ai sensi dell'articolo 83, e dunque la loro trattazione generalizzata non parrebbe conforme alla previsione normativa; per altro verso, avuto riguardo al volume medio dei provvedimenti emessi dai magistrati mensilmente, gli attuali presidi sarebbero in tutta evidenza impossibilitati a svolgere i relativi incombeni legati alla lavorazione dei provvedimenti dei magistrati alla apposizione delle formule esecutive e alla messa a disposizione delle copie autentiche esecutive.

Anche a tale riguardo, peraltro, il magistrato assegnatario del singolo ricorso per ingiunzione potrà valutare se trattasi di procedimento urgente nei termini sopra indicati.

Si conferma, infine, che i magistrati sono autorizzati a depositare i provvedimenti relativi alle istanze di liquidazione, già presentate e da presentarsi, da avvocati nella qualità di difensori con il patrocinio a spese dello Stato, da difensori d'ufficio di imputati irreperibili ed insolventi, da amministratori di sostegno, da curatori, da professionisti delegati e da ausiliari in genere.

Si comunichi:

Al CSM settima Commissione

Al Presidente della Corte di Appello.

Al Procuratore Generale.

Al Procuratore della Repubblica.

A tutti i magistrati del Tribunale, del Giudice di Pace di Busto Arsizio e del Giudice di Pace di Legnano

Al Dirigente amministrativo.

Al personale amministrativo degli uffici interessati.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio anche per l'inoltro agli altri Consigli dell'Ordine.

Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio anche per l'inoltro alle altre Camere Penali

Il Presidente del Tribunale

Miro Santangelo